



14465/21

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARA GRAZIOSI

- Presidente -

Dott. ANTONIETTA SCRIMA

- Consigliere -

Dott. EMILIO IANNELLO

- Consigliere -

Dott. CRISTIANO VALLE

- Rel. Consigliere -

Dott. MARCO DELL'UTRI

- Consigliere -

Oggetto

APPELLO	-	PERDITA
CAPACITA'	PROCESSUALE	
-	MANCATA	
DICHIARAZIONE	-	
INTERRUZIONE		
PROCESSO	-	ESCLUSIONE
-	RAGIONI	

Ud. 30/03/2021 - CC

CRIM 14465

R.G.N. 37800/2019

Rep. Q.i.

C.V.M.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso n. 37800-2019 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliata in (omissis)

(omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis)

(omissis) , rappresentata e difesa dall'avvocato (omissis) ;

- ricorrente -

contro

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)

(omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis)

(omissis) , che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato

(omissis) ;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 762/2019 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 24/05/2019;

67

3021
21



udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Cristiano Valle, osserva quanto segue.

È impugnata da (omissis), quale erede di (omissis), con due motivi di ricorso, la sentenza, n. 762 del 24/05/2019, della Corte di Appello di Genova che ha dichiarato inammissibile l'appello per essere la parte, ossia (omissis), deceduta prima della proposizione dell'impugnazione, senza che l'evento fosse stato dichiarato, con conseguente caducazione del potere rappresentativo.

Il primo motivo censura la sentenza d'appello ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. in relazione agli artt. 83 e 100 dello stesso codice di rito e richiama la giurisprudenza nomofilattica di questa Corte.

Il secondo motivo è incentrato sulla compensazione delle spese di lite e sulla statuizione relativa al contributo unificato, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 in relazione all'art. 92 cod. proc. civ. ed all'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 24/12/2012.

Resiste con controricorso (omissis).

La proposta del consigliere relatore di definizione in sede camerale non partecipata è stata ritualmente comunicata alle parti.

La ricorrente ha depositato memoria — con allegata nota spese — nella quale ha insistito nella propria prospettazione.

Il primo motivo di ricorso è fondato.

La sentenza della Corte di Appello di Genova non ha tenuto in alcun conto la giurisprudenza nomofilattica, e oramai risalente, di questa Corte (Sez. U, n. 15295 del 04/07/2014 Rv. 631466 - 01 e successivamente Cass. n. 00710 del 18/01/2016 Rv. 638231 - 01): *«In caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo*



comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione. Tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale di quella divenuta incapace, ovvero se il suo procuratore, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiarare in udienza, o notificare alle altre parti, l'evento, o se, rimasta la medesima parte contumace, esso sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300, quarto comma, cod. proc. civ.».

C. V. A.

Alla stregua della richiamata giurisprudenza di legittimità, alla quale il Collegio presta piena adesione a intende dare continuità, il primo motivo di ricorso è accolto.

Il secondo motivo, sulla compensazione delle spese e sul cd raddoppio del contributo unificato, è assorbito.

La sentenza impugnata è cassata e la causa è rinviata alla Corte di Appello di Genova, in diversa composizione, che, nel deciderla, dovrà attenersi a quanto sopra affermato e provvederà altresì alla regolazione delle spese anche di questa fase di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Genova, in diversa composizione, anche per le spese della fase di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, in data 30 marzo 2021.

Il presidente

Chiara Graziosi